



Regione Lombardia

DECRETO N. 1613

Del 10/02/2025

Identificativo Atto n. 174

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

Oggetto

ANNULLAMENTO DELLA REVOCA AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTI CIG IN DEROGA EMERGENZA COVID-19.

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, PRESIDIO CRISI E AMMORTIZZATORI

RICHIAMATI:

- Il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” e successive modificazioni;
- Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9 recante “Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, gli artt. 15 e 17 che dispongono interventi di Cassa Integrazione in deroga nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;
- Il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”, e, in particolare l’art. 22 riguardante “Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga” che dispone l’ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono beneficiare di trattamenti di integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane alle condizioni previste dal medesimo articolo 22, riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome;
- L’art. 22 della Legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18);
- Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il Decreto-Legge 16 giugno 2020, n. 52, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”;
- Il Decreto-Legge 14 agosto 2020 n.104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
- Il Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- L'art. 11 comma 10bis del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21;
- L’Accordo Quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga tra Regione Lombardia e le parti sociali lombarde sottoscritto il 23 marzo 2020;

RICHIAMATI altresì:



Regione Lombardia

- il comma 4 del citato art. 22 della L. n. 27/2020 il quale prevede, tra l'altro, che i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in deroga siano concessi con decreto delle Regioni e delle Province Autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione;
- il Decreto Interministeriale n. 3 del 24 marzo 2020 che ha proceduto ad un primo riparto delle risorse a valere sul D.L. 18/2020 ed ha, peraltro, precisato che i periodi di trattamento di cui al D.L. 18/2020 si intendono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal D.L. 9/2020 e che possono essere autorizzati dalle Regioni con un unico provvedimento di concessione;
- il Decreto Interministeriale n. 5 del 24 aprile 2020 che assegna alle Regioni e Province Autonome una seconda quota delle risorse di cui all'art. 22, comma 3, del D.L. n. 18/2020, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, ai sensi del medesimo art. 22, comma 1, del D.L. n. 18/2020;
- Il Decreto Interministeriale n. 10 del 3 luglio 2020 che assegna alle Regioni e Province Autonome una terza quota delle risorse di cui all'art. 22, comma 3, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, ai sensi del medesimo art. 22, comma 1, del D.L. n. 18/2020;
- l'art 21-nonies della legge n. 241/1990, che prevede la possibilità di ricorrere all'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo, sussistendone le ragioni di interesse pubblico;

CONSIDERATO che:

- l'azienda "HUAN JIAMING" ha presentato l'istanza ID 154900558 sulla piattaforma Finanziamenti Online, finalizzata alla richiesta di trattamento di CIG in deroga, per il periodo dal 09/04/2020 al 10/06/2020;
- per tale istanza la sede provinciale INPS è stata autorizzata, con D.D.U.O. n. 8870 del 22/07/2020, a erogare il trattamento di CIG in deroga a valere sui fondi nazionali per le domande di CIG in deroga ivi indicate, in attuazione dell'Accordo Quadro del 23 marzo 2020;
- a seguito dell'invio a INPS dei flussi telematici relativi alla domanda ID 154900558 presentata dall'azienda "HUAN JIAMING" e delle successive verifiche compiute dall'Unità Organizzativa regionale competente con i referenti aziendali, è emerso che la suddetta domanda risultava non autorizzabile per la seguente motivazione: "Cod. errore :137: Matricola con CA=0J e numero medio lavoratori ultimi 6 mesi >= 5"
- con il D.D.U.O. n. 15139 del 9.11.2021 si è pertanto disposta la revoca delle autorizzazioni emanate con il D.D.U.O. n. 8870 relativamente all'istanza ID 154900558 dell'azienda "HUAN JIAMING", producendo un recupero di risorse finanziarie pari a 2956,80 euro;
- successivamente all'emanazione del D.D.U.O. di revoca sopra citato l'Unità Organizzativa regionale ha provveduto all'invio a INPS del relativo flusso telematico;
- la Direzione INPS regionale Lombardia, con PEC INPS.4980.15/01/2025.0001417, ha successivamente rappresentato la necessità, da parte dell'Unità Organizzativa regionale, di provvedere all'annullamento del decreto di revoca n. 15139 del 9.11.2021 relativamente alla domanda di autorizzazione al trattamento di CIG in deroga presentate dalla ditta "HUAN JIAMING", motivando la



Regione Lombardia

suddetta esigenza come segue:” Domanda successivamente riesaminata con esito positivo e autorizzata.”

RITENUTO pertanto necessario, per la motivazione di cui al punto precedente e sussistendone le ragioni di interesse pubblico, procedere all’annullamento d’ufficio del D.D.U.O. di revoca n. 15139 del 9.11.2021 per quanto attiene alla sola domanda ID 154900558 relativa all’azienda “HUAN JIAMING”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, facendo salve tutte le altre condizioni e disposizioni di cui al medesimo decreto;

ATTESO che il presente provvedimento è adottato oltre il termine di 30 giorni previsto della Legge n. 241/90 e s.m.i. a seguito dei tempi richiesti per l’esecuzione del nuovo procedimento, delle istruttorie e successive verifiche con la Direzione regionale INPS;

RITENUTO, pertanto, di trasmettere il presente atto alla Direzione Regionale per gli adempimenti di competenza;

DATO ATTO che rimane in capo ai datori di lavoro interessati ogni onere conseguente al presente provvedimento;

VISTA, la l.r. n. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XII Legislatura regionale” e in particolare la D.G.R. n. XII/628 del 13 luglio 2023 “IX Provvedimento organizzativo” con la quale sono stati individuati ed approvati i nuovi incarichi dirigenziali e la nuova organizzazione degli assetti della Giunta regionale a seguito dell’avvio della XII legislatura;

DECRETA

1. Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e sussistendone le ragioni di interesse pubblico, all’annullamento d’ufficio del D.D.U.O. di revoca n. 15139 del 9.11.2021 per quanto attiene alla sola domanda ID 154900558 ivi contenuta e relativa all’azienda “HUAN JIAMING”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, facendo salve tutte le altre condizioni e disposizioni di cui al medesimo decreto;
2. di trasmettere il presente atto alla Direzione Regionale INPS per gli adempimenti di competenza;
3. di dare atto che rimane in capo ai datori di lavoro interessati ogni onere conseguente al presente provvedimento;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs. n. 33/2013;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul sito web della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro all’indirizzo www.regione.lombardia.it

Il Dirigente
ALESSANDRO FIORI



RegioneLombardia

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.